



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DTRAZIONI IUC- COMPONENTE TASI ED
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO**

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco	Sì
3. JANNO VALERIA - Assessore	Sì
4. MARCHETTI ROMANO - Presidente	Sì
5. GHIRARDI DAVIDE-Consigliere	Sì
6. CAPPELLI EMILIANO - Consigliere	Sì
7. NICOLO GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. PEDRAZZO RENATA - Consigliere	Sì
9. PIPITONE DIEGO - Consigliere	No
10.DELZOPPO FRANCO - Consigliere	Sì
11.BORRIONE ISABELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. FAVARIO Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 09.07.2014 RELATIVA A:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DTRAZIONI IUC- COMPONENTE TASI
ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO**

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECR. LEG.VO
N. 267/00 IN ORIGINALE FIRMATI

Regolarita' tecnica : Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lo Manto dr.ssa Nicoletta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita **l'Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione

dei rifiuti urbani.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell'approvazione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di proporre al Consiglio Comunale la seguente scadenza di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale) per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 :

n. 1 RATA con scadenza :
30 settembre

Tali scadenze di versamento saranno recepite all'interno del regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento sia per la componente **TARI (tributo servizio rifiuti)** che per la componente **TASI (tributo servizi indivisibili)** **è effettuato a favore del Comune**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

RAVVISATA l'opportunità di provvedere **all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati** attraverso il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che, per l'anno 2014 è differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Che questa Amministrazione ha ritenuto di individuare solo la parte relativa alle spese di manutenzione ordinaria come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento rispetto ai quali l'ipotesi di introito TASI coprirebbe unicamente il 50% del costo stimato sulla base della spesa storica :

Manutenzione del patrimonio:	35.000,00	di cui: 20.000 rifacimento tetto CAI 15.000 realizzazione area camper
Gestione del territorio	€ 42.200	Di cui: € 5.000 manutenzione strade € 9.000 manutenzione aree verdi € 18.000 illuminazione pubbl. € 3.000 manutenzione arredo urbano € 1.500 acquisto arredo urbano € 5.700 segnaletica

servizi socio-assistenziali	€ 28.295,20	€ 28.295,20 spese socio – assist.
	€ 105.495,20	

RITENUTO opportuno non stabilire l'applicazione di detrazioni;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la proroga al 31.07.2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) **di dare atto che** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

➤ **ALIQUOTA 1,3 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

➤ **ALIQUOTA 1,3 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

➤ **ALIQUOTA 1,3 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

➤ **ALIQUOTA 1,3 per mille** (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

➤ **ALIQUOTA 1,3 per mille** (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili)

3) **di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, oltre allo 0,8. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.

5) **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento rispetto ai quali l'ipotesi di introito TASI coprirebbe unicamente il 50% del costo stimato sulla base della spesa storica

Manutenzione del patrimonio:		di cui: 20.000 rifacimento tetto CAI 15.000 realizzazione area camper
	35.000,00	
Gestione del territorio	€ 42.200	Di cui: € 5.000 manutenzione strade € 9.000 manutenzione aree verdi € 18.000 illuminazione pubbl. € 3.000 manutenzione arredo urbano € 1.500 acquisto arredo urbano € 5.700 segnaletica
servizi socio-assistenziali	€ 28.295,20	€ 28.295,20 spese socio – assist.
	€ 105.495,20	

Approvando nel contempo il relativo piano finanziario.

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento da approvarsi con Deliberazione Consiliare;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Letto, confermato e sottoscritto come segue, in originale.

IL SINDACO
F.to Roberto Favario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n. 216

Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Muzzano, li 24-lug-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Muzzano, li 24-lug-2014



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro
di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure) _____

Muzzano, li 24-lug-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto